

Allegato alla deliberazione C.C. n. 271/1986

REGOLAMENTO

SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 1

L'Amm. Com.le, attua l'affido familiare allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore, nei cui confronti non possa procedersi all'affido preadottivo, in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 2

L'affido è disposto dall'Amm.ne Comunale su proposta del servizio di affido familiare, che svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia d'origine e riferisce inoltre sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario.

Art. 3

L'Amm.ne Comunale, Tediante il servizio affido, si impegna a:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere iniziative di preparazione aggiornamento e consulenza per gli operatori e Quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri a livello di sono aperti agli utenti, ai servirsi alla famiglia alle associazioni, ecc.

Art. 4

L'Amm.ne Comunale provvede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria delle famiglie di origine dei minori;
- erogare una somma di denaro mensile, quantificata mediamente in £ 200.000 mensili aumentabili in base a particolari necessità sino ad un massimo di £



400.000, fissa a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido;

- assicurare agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convinzioni, dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvenga, no al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

Art. 5

- Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il servizio affidi del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali: -disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Art. 6

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido familiare, validi rapporti con la famiglia di origine del minore in affido, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), assicurando l'uso di un letto proprio per ogni minore in affido assicurare un'attenta, osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore, in affido.


Art. 7

le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido familiare e con gli affidatari, al rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio affido familiare nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

Art. 8

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza dell'affido operatori e affidatari costituiscono un gruppo di lavoro che



si riunisce periodi carente per una verifica dell'andamento dei singoli casi e delle iniziative attuate relativamente agli affidi.